

N. 312

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e 23 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 dicembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 190/10

Roma, 27 DIC. 2010

Cu Presid -

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010.

*Cu - 26/12/10
27/12/10*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha creato un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del *netting*, oltre che l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri ai sistemi di pagamento e ai sistemi di regolamento titoli.

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

Tale disciplina ha funzionato correttamente; tuttavia alcuni cambiamenti verificatisi nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e il crescente numero di connessioni tra i sistemi rendono opportuno chiarire il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema.

La direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per i contratti di garanzia finanziaria (c.d. "*collateral*").

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

La Banca centrale europea ha deciso di introdurre i crediti tra le tipologie idonee di garanzia per le operazioni di credito nell'Eurosistema a decorrere dal 1° gennaio 2007. Pertanto, la BCE ha raccomandato un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE.

La possibilità di utilizzare i crediti amplierà le tipologie di garanzie disponibili, facilitando gli scambi, a beneficio anche di consumatori e debitori, dato che l'uso dei crediti come garanzia potrebbe in ultima analisi portare ad una maggiore concorrenza e ad una migliore disponibilità di credito.

Per facilitare l'utilizzo dei crediti è importante semplificare le formalità e gli adempimenti in tema di notificazione e di registrazione che possono ostacolare la costituzione della garanzia finanziaria tra le parti. La direttiva, tuttavia, lascia liberi gli Stati membri di esigere o meno un atto formale ai fini della prova della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi. La direttiva, infatti, non incide sul diritto degli Stati membri di imporre regole per assicurare l'efficacia dei contratti di garanzia finanziaria nei confronti di terzi.

Analogamente, per non compromettere la posizione del beneficiario della garanzia, la direttiva prevede che gli ordinamenti nazionali consentano ai debitori la possibilità di rinunciare ai loro diritti di compensazione nei confronti dei creditori, nonché ai diritti derivanti dalle norme sul segreto bancario, poiché, in caso contrario, il beneficiario non disporrebbe di informazioni sufficienti a valutare adeguatamente il valore dei crediti sottostanti.

La direttiva prevede un'ampia tutela dei consumatori:

- all'art. 2, paragrafo 6, lettera b, facendo salvo il divieto di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 del Consiglio;
- all'art. 2, paragrafo 4, lettera d), dando facoltà agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i crediti nei confronti dei consumatori, quali definiti dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, o nei confronti delle microimprese o piccole imprese, quali definite dall'articolo 1 e dall'articolo 2,



paragrafi 2 e 3, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, il termine per il recepimento della stessa è fissato al **30 dicembre 2010**. Gli Stati membri applicano le disposizioni della direttiva a decorrere dal 30 giugno 2011.

La delega legislativa è contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146 (legge comunitaria 2009). I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contenuti nell'art. 23, comma 1, e prevedono:

- a) modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";
- b) nel caso di sistemi interoperabili, l'introduzione di norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
- c) modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore (*rectius* "debitore")¹ ceduto e i terzi;
- d) modifiche alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento;
- e) la revisione, ove necessario, della disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli artt. 72 e 202 del TUF, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

L'art. 23, comma 2, prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previa consultazione a livello tecnico con gli uffici di Banca d'Italia e Consob che hanno seguito i lavori comunitari per l'approvazione della direttiva. Lo schema rispetta tutti i principi e i criteri di delega sopra menzionati ed è stato sottoposto a consultazione pubblica.

¹ Trattasi di refuso presente nella legge comunitaria 2009 che non è stato possibile correggere prima della pubblicazione.



Articolo 1 : Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

Il comma 1 contiene le modifiche alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 210/2001; al riguardo, la direttiva 2009/44/CE, oltre a richiedere aggiornamenti dei riferimenti normativi volta per volta richiamati, modifica alcune definizioni, tra cui quelle di "sistema", "partecipante", "partecipante indiretto", "ordine di trasferimento", "conto di regolamento", "garanzia in titoli". Inoltre, in conformità con l'articolo 1, paragrafo 5, lettera i), della direttiva 2009/44/CE, vengono aggiunte le seguenti definizioni:

- lettera *w-bis*, contenente la definizione di "giorno lavorativo" al fine di ricomprendervi tutti gli eventi previsti nel ciclo operativo giornaliero del sistema;
- lettera *w-ter*, contenente la definizione di "sistemi interoperabili", cioè sistemi che hanno stipulato un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra di essi;
- lettera *w-quater*, contenente la definizione di "operatore del sistema", inteso come il soggetto giuridicamente responsabile della gestione del sistema stesso.

Il comma 2 contiene le modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 210/2001, in particolare:

- la lettera b) del comma 1 recepisce l'articolo 1, paragrafo 6, lettera a) della direttiva 2009/44/CE, che, in caso di ordini di trasferimento immessi nel sistema dopo l'apertura della procedura di insolvenza, attribuisce all'operatore del sistema l'onere di provare di non essere a conoscenza dell'apertura di tale procedura;
- il comma 2 viene modificato per recepire l'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), della direttiva, con il quale si stabilisce che, in caso di sistemi interoperabili, ogni sistema debba stabilire nelle proprie regole il momento di immissione di un ordine di trasferimento nel sistema in modo da assicurare, per quanto possibile, il coordinamento a tale riguardo con le regole degli altri sistemi interessati.
- Il comma 4 viene integrato, in conformità con l'articolo 1, paragrafo 6, lettera a) della direttiva, con la specificazione che quanto previsto dallo stesso comma si applica anche a un partecipante a un sistema interoperabile o all'operatore di un sistema interoperabile.

Il comma 3 integra l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 210/2001 per tener conto dell'introduzione del concetto di "sistema interoperabile": in analogia con quanto stabilito nel comma 2 per la definizione del momento di immissione, si prevede che, anche per la definizione del momento di irrevocabilità di un ordine di trasferimento, i sistemi interoperabili debbano coordinare per quanto possibile le loro regole.

Il comma 4 sostituisce l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 210/2001 recependo l'articolo 1, paragrafo 7 della direttiva; esso estende l'applicazione del dettato dell'articolo stesso anche al partecipante o all'operatore del sistema di un sistema interoperabile.

Il comma 5 sostituisce l'art. 8 commi, 1 e 6, del D. Lgs. 210/2001; in base a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 10 della direttiva, la previsione che le garanzie fornite



prima dell'apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive con un sistema o da operazioni con Banche Centrali possa essere realizzata solo al fine di garantire tali crediti, viene estesa anche all'ipotesi di procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o dell'operatore di un sistema interoperabile.

Il comma 6, contiene le modifiche all'articolo 10 del D. Lgs. 210/2001, in particolare:

- la lettera a) recepisce l'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva, conferendo a Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di designare, oltre ai sistemi di cui all'art. 1 comma 1), lettera m), anche i rispettivi operatori del sistema.
- la lettera b) contiene la nuova formulazione del comma 3), attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di notificare alla Commissione europea, oltre i sistemi italiani designati ai fini delle disposizioni del decreto, anche i rispettivi operatori del sistema.
- la lettera c) contiene la nuova formulazione del comma 4) conferendo alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di equiparare, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 210/2001, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema nel caso di sistemi di cui all'art.1, comma 1, lettera m), numero 2); la direttiva introduce infatti nell'articolo 1, paragrafo 5, lettera c), comma ii), la possibilità di tale equiparazione, che prima era limitata ai sistemi di compensazione e regolamento del contante, anche per i sistemi di compensazione e regolamento di strumenti finanziari.
- la lettera d) modifica l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 210/2001 inserendo la previsione che la comunicazione dei partecipanti alla Banca d'Italia, prima attribuita genericamente ai "sistemi italiani" sia effettuata dall'operatore di ciascuno di tali sistemi, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva.

Il comma 7 sostituisce l'allegato al decreto legislativo D.Lgs. 210/2001, al fine di aggiornare l'elenco dei sistemi designati ai fini del decreto medesimo.

Articolo 2 : Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

Il comma 1 contiene le modifiche alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 170/2004 e in particolare:

- tra le "attività finanziarie" di cui alla lettera c) del D.lgs. 170/2004, vengono inseriti i crediti, per ricomprenderli nelle attività oggetto dei contratti di garanzia finanziaria di cui alla successiva lettera d), come previsto dall'art. 2, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/44/CE;
- viene aggiunta la lettera *c-bis*), con la quale si inserisce nel nostro ordinamento la definizione di "crediti" ai fini dei contratti di garanzia finanziaria. Tale nozione deriva dall'art. 2, paragrafo 5, lettera a), della direttiva. Si tratta di prestiti in denaro concessi dalle banche (comprese le banche centrali degli Stati membri), dagli uffici postali e dalla Cassa Depositi e prestiti;
- sono modificati i riferimenti normativi contenuti nella lettera d), numeri 2 e 3, per adeguarli alle direttive europee nel frattempo emanate;



- alla lettera q), viene meglio precisato il momento in cui si perfeziona la garanzia finanziaria tra le parti nell'ipotesi di cessione di crediti. In questo caso è sufficiente la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito.

Il comma 2 contiene le modifiche apportate all'articolo 2 del D. Lgs. 170/2004 e in particolare:

- al comma 1. lettera b), viene sostituito il riferimento agli artt. 30 e seg. del D. Lgs. 24.6.1998, n. 213, in quanto abrogati dall'art. 5 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 27. Viene inoltre rispettata la previsione contenuta nell'art. 2, paragrafo 4, lettera e), della direttiva, secondo la quale i crediti oggetto del contratto di garanzia finanziaria possono essere individuati anche mediante l'inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto al beneficiario della garanzia.

Nello schema di decreto, la consegna per iscritto di un atto (che può essere un elenco o altro documento) riveste a tutti gli effetti valore di prova tra le parti ma non ha efficacia nei confronti del debitore e dei terzi, ai quali si continua ad applicare l'ordinaria disciplina stabilita dal codice civile.

La previsione soddisfa il criterio di delega contenuto nell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2009.

L'attuale impianto normativo italiano, infatti, subordina l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto e dei terzi (artt. 1264 e 1265 c.c.), nonché la validità della prelazione nel pegno di crediti (art. 2800 c.c.), alla notifica al debitore o alla sua accettazione. La direttiva intende ridurre le formalità amministrative gravanti sulle parti che utilizzano la garanzia finanziaria, limitando i requisiti per il suo perfezionamento. La direttiva, tuttavia, lascia liberi gli Stati membri di esigere o meno un atto formale quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi (art. 2, paragrafo 6, lettera a);

- sono inseriti due nuovi commi dopo il comma 2.

Con il **comma 2-bis** si escludono dall'applicazione del D. Lgs. 170/2004 i crediti per i quali il debitore è un consumatore, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia siano banche centrali o organismi bancari internazionali. E' stata esercitata una delle opzioni previste dall'art. 2, paragrafo 4, lettera d), della direttiva e la scelta è stata determinata dalle peculiarità del settore del credito al consumo. Si è deciso invece di non esercitare la seconda opzione e quindi di non escludere, i crediti delle microimprese e delle piccole imprese anche a seguito delle considerazioni espresse dall'ABI in sede di consultazione pubblica e allo scopo di non creare un disallineamento del nostro ordinamento rispetto a normative concorrenti.

Con il **comma 2-ter** si intende tutelare non solo i consumatori dal rischio di clausole abusive, ma anche i beneficiari della garanzia, allo scopo di creare un clima di fiducia e facilitare l'uso dei crediti come garanzia. A tal fine i debitori dei crediti potranno rinunciare per iscritto ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori e a taluni diritti derivanti dalle norme sul segreto bancario, come previsto dall'art. 2, paragrafo 6, lettera b), della direttiva.



Il comma 3 prevede l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 3 del D. Lgs. 170/2004, per meglio chiarire i requisiti per l'efficacia della garanzia finanziaria nel caso di pegno o di cessione del credito. La garanzia che rispetti i requisiti previsti dal D. Lgs. 170/2004 è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilità ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dagli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile.

Il comma 4 prevede l'aggiunta del comma 4-bis all'articolo 5 del D. Lgs. 170/2004, che disciplina il potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno. In base alla vigente normativa il creditore pignoratizio può disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria (comma 1), salvo l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita (comma 2). Il comma 4-bis stabilisce l'esclusione dei crediti dall'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 170/2004, come previsto dall'art. 2, paragrafo 8, della direttiva.

Il comma 5 prevede una riscrittura dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 170/2004, per sostituire i riferimenti agli articoli del D. Lgs. 24.6.1998, n. 213 abrogati dall'art. 5 del D. Lgs. 27/2010. con il rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Articolo 3: Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155

Il comma 1 sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 3 del DL 155/2008, che ha introdotto misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio colpito dalla crisi dei mercati finanziari nel settembre 2008. L'art. 3 in particolare intende incentivare e semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche con esigenze di liquidità.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto, qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito al fine di soddisfare esigenze di liquidità delle banche, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga alle disposizioni del codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e del D. Lgs. 170/2004. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'art. 67. quarto comma, R.D. n. 267/1942, che già esclude tale revocatoria nei confronti dell'istituto di emissione.

Per evitare il verificarsi di condizioni potenzialmente lesive dei diritti del debitore, in sede di conversione del DL, il legislatore ha previsto che (art. 3, comma 1-bis) "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1". Tale decreto non è stato mai emanato per la difficoltà di delineare i contenuti di un sistema alternativo a quello codicistico per la tutela dei soggetti anzidetti.

Considerato il tempo trascorso dall'adozione delle misure straordinarie contenute nel DL 155/2008 e l'effettivo miglioramento delle condizioni di mercato, si ritiene non più sussistente l'esigenza di mantenere per il futuro la deroga contenuta nel citato comma 1. Si è proceduto, pertanto, a riscrivere la norma di cui al comma 1-bis stabilendo un limite temporale per la validità della disciplina derogatoria, opportunamente fissato al



31.12.2011, per consentire un sufficiente lasso di tempo per l'adeguamento alle modifiche introdotte.

Tale previsione soddisfa i criteri di delega contenuti nell'art. 23, comma 1, lettere c) e d) della legge comunitaria 2009.

Articolo 4 : Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma 1 modifica la "disciplina delle insolvenze di mercato" prevista all'articolo 72 del Testo Unico della Finanza.

Il comma 1 dell'articolo 72 novellato introduce una previsione generale in base alla quale l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, è disciplinata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che ne stabilisce i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di liquidazione.

Rimane fermo che l'insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

Il comma 2 dell'articolo 72 novellato prevede che, ferme restando le competenze della Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, di stabilire con regolamento i presupposti dell'insolvenza di mercato, l'apertura, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento (come definite nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170) dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato.

Il comma 3 dell'articolo 72 novellato prevede che l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70 sia comunicata immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

Il comma 4 dell'articolo 72 novellato prevede che la liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, possa essere effettuata dalle società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1.

Tale previsione si pone l'obiettivo di semplificare la procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato, oggi centrata sulla figura del commissario. I soggetti indicati nel comma 4 sono in grado di gestire l'insolvenza di mercato più celermente e con minori oneri amministrativi. Tali soggetti si faranno carico delle spese relative alla gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato al pari di quanto avviene per le altre spese inerenti lo svolgimento delle proprie attività. Trattandosi di soggetti privati, non vi sono oneri per la finanza pubblica.



Il comma 5 dell'articolo 72 novellato prevede che le società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti possano prevedere clausole di *close-out netting* per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4 e che tali clausole siano valide e abbiano effetto in conformità a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato (come definite nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170).

Il comma 6 dell'articolo 72 novellato stabilisce che la procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si concluda con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

Infine, il comma 7 dell'articolo 72 novellato conferma nella sostanza la previsione contenuta nell'attuale comma 6.

Il comma 2 abroga le "disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa" previste all'articolo 202 del Testo Unico della Finanza.

Tale disciplina prevede una procedura speciale che risale alle disposizioni della l. n. 272 del 1913 e del r.d.l. n. 815 del 1932 (art. 12). A partire da tali disposizioni, l'articolo 202 del Testo Unico della Finanza ha apportato due modifiche sostanziali. In primo luogo, ha esteso l'applicazione della procedura speciale ex art. 44 l. n. 272/1913 ai contratti stipulati dalle imprese di investimento e dalle banche autorizzate allo svolgimento dell'attività di negoziazione in conto proprio e per conto terzi. In secondo luogo, ha attribuito le competenze relative allo svolgimento di tale procedura speciale, prima attribuite alla società di gestione dei mercati, alla Consob.

La disciplina in oggetto non è coerente con l'attuale assetto dei mercati e, soprattutto, dei sistemi di post-trading. Inoltre, dall'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza essa non è mai stata utilizzata.

Tali previsioni soddisfano il criterio di delega contenuto nell'art. 23, comma 1, lettera e) della legge comunitaria 2009.

Articolo 5: Disposizioni finali e transitorie

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011, come prevede l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. La disposizione contenuta nell'art. 3 dello schema di decreto (Modifiche al DL 9.10.2008 n. 155) si applica dal momento di entrata in vigore del presente decreto legislativo, secondo il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I commi 2 e 3 disciplinano la fase transitoria in attuazione dell'art. 10 della direttiva 98/26/CE, così come sostituito dalla direttiva 2009/44/CE. In particolare il novellato art. 10, paragrafo 2 della direttiva comunitaria prevede che un sistema designato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva



2009/44/CE, continua ad essere designato ai fini della direttiva 98/26/CE. Sempre il paragrafo 2 anzidetto prevede che un ordine di trasferimento inserito in un sistema prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE, ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini della direttiva 98/26/CE.

Pertanto, i sistemi designati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, (che ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE) prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione.

Inoltre, gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146 (legge comunitaria 2009), ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2009/44/CE (Allegato B). I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contenuti nell'art. 23 e prevedono.

- a) modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";
- b) nel caso di sistemi interoperabili, l'introduzione di norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
- c) modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore (*rectius "debitore"*)¹ ceduto e i terzi;
- d) modifiche alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento;
- e) la revisione, ove necessario, della disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli artt. 72 e 202 del TUF, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

1. D.lgs. 12.4.2001, n. 210, che ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
2. D.lgs. 21.5.2004, n. 170, che ha recepito la direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria;

¹ Trattasi di refuso presente nella legge comunitaria 2009 che non è stato possibile correggere prima della pubblicazione.



3. art. 3 del DL 9.10.2008, n. 155, che riguarda i contratti di garanzia finanziaria stipulati con la Banca d'Italia;
4. artt. 72 e 202 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF), sulla disciplina delle insolvenze di mercato.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo va a modificare ed integrare le disposizioni di legge indicate al punto 2 e in particolare:

1. l'art. 1 modifica gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 10 e l'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
2. l'art. 2 modifica gli artt. 1, 2, 3, 5 e 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
3. l'art. 3 modifica l'art. 3 del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155;
4. l'art. 4 modifica l'art. 72 e abroga l'art. 202 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo interviene nell'ambito della delega contenuta nella legge 4 giugno 2010, n. 96, (legge comunitaria 2009), per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva



98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce nuove definizioni nell'ordinamento e in particolare:

- all'articolo 1, definisce il significato di: "giorno lavorativo", "sistemi interoperabili" e "operatore del sistema", ai fini del D.Lgs. 210/2001;
- all'articolo 2, definisce il significato di "crediti", ai fini del D.Lgs. 170/2004.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

E' abrogato l'articolo 202 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF).



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni finali stabiliscono che le disposizioni del presente schema di decreto, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011, come prevede l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. La disposizione contenuta nell'art. 3 (Modifiche al DL 9.10.2008 n. 155) si applica dal momento di entrata in vigore del presente decreto legislativo, secondo il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Dovendo disciplinare la fase transitoria in attuazione dell'art. 10 della direttiva 98/26/CE, così come sostituito dalla direttiva 2009/44/CE, le disposizioni transitorie prevedono che i sistemi designati ai sensi del D.Lgs. 210/2001 (che ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE), prima del 30 giugno 2011, non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione.

Inoltre, agli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data si applica la nuova disciplina.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'unica delega è quella contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive (art. 1, comma 5, L. 96/2010).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Allegato A del DPCM 11.9.2008, n. 170)

Oggetto: Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Referente: Rossi Antonella tel. 06 4761 0310

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Descrizione del quadro normativo vigente

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146 (legge comunitaria 2009), ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2009/44/CE (Allegato B), che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contenuti nell'art. 23 e prevedono:

"1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";

b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;

d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

La direttiva deve essere recepita entro il **30 dicembre 2010** (articolo 3 della direttiva). Gli Stati membri sono tenuti ad applicare dette disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2011.

L'intervento regolatorio modifica:



1. il D.lgs. 12.4.2001, n. 210, che ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
2. il D.lgs. 21.5.2004, n. 170, che ha recepito la direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria;
3. l'art. 3 del DL 9.10.2008, n. 155, che riguarda i contratti di garanzia finanziaria stipulati con la Banca d'Italia;
4. gli artt. 72 e 202 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF), sulla disciplina delle insolvenze di mercato.

B. Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, che ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE, ha funzionato correttamente; tuttavia alcuni cambiamenti verificatisi nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e il crescente numero di connessioni tra i sistemi rendono opportuno chiarire il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema, mediante l'introduzione delle definizioni di: "giorno lavorativo", "sistemi interoperabili" e "operatore del sistema".

La direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per i contratti di garanzia finanziaria (c.d. "collateral").

Dal 1° gennaio 2007 la Banca centrale europea ha deciso di introdurre i crediti tra le tipologie idonee di garanzia per le operazioni di credito nell'Eurosistema. Pertanto, la BCE ha raccomandato un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE.

Per questo motivo è ora necessario provvedere ad una revisione del D.Lgs. 170/2004.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

I problemi che si intendono risolvere riguardano:

1. l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili;
2. l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia;
3. la disciplina delle insolvenze di mercato prevista dal TUF.

D. Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo

Con l'intervento normativo si intendono realizzare i seguenti obiettivi:

1. favorire il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento nei sistemi interoperabili, al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
2. limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e al contempo tutelare il creditore ceduto e i terzi;
3. armonizzare la normativa dei settori interessati dalla direttiva;
4. ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.



E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo

1. banche centrali, BCE e organismi finanziari internazionali;
2. intermediari finanziari abilitati (banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, Oicr, Sgr, Sim);
3. società che gestiscono i mercati, il post-trading e la gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i sistemi di garanzia.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è scaturito dalla consultazione a livello tecnico con gli uffici di Banca d'Italia e Consob che hanno seguito i lavori comunitari per l'approvazione della direttiva.

Il testo finale è frutto della sintesi dei vari interessi rappresentati.

Infatti, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato un documento di consultazione a settembre 2010 dove sono stati illustrati gli interventi normativi da introdurre nel nostro ordinamento in occasione dell'attuazione della direttiva 2009/44/CE, e le scelte opzionali operate.

Sono state raccolte e vagliate le proposte e i contributi pervenuti da Borsa Italiana, ABI e Assosim.

E' stata esercitata una delle opzioni previste dall'art. 2, paragrafo 4, lettera d), della direttiva e la scelta è stata determinata dalle peculiarità del settore del credito al consumo. Si è deciso invece di non esercitare la seconda opzione e quindi di non escludere, i crediti delle microimprese e delle piccole imprese anche a seguito delle considerazioni espresse dall'ABI in sede di consultazione pubblica e allo scopo di non creare un disallineamento del nostro ordinamento rispetto a normative concorrenti.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione zero non è contemplata, il recepimento della direttiva è obbligatorio.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Le modifiche apportate alla normativa vigente rispondono al contenuto della direttiva e ai principi e criteri di delega. Non sono emerse opzioni alternative rispetto a tali parametri.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta trova la sua giustificazione nell'obbligo di dare attuazione alla direttiva comunitaria secondo i principi e i criteri di delega. Gli elementi richiamati nei punti seguenti sono stati, ove pertinenti all'intervento regolatorio, valutati nel processo di adozione della direttiva a livello comunitario e in quello di adozione della legge comunitaria a livello nazionale.



1. Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

E' stato effettuato al momento dell'istruttoria in sede comunitaria.

2. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio proposto non comporta svantaggi, ma andrà a beneficio della stabilità e del buon funzionamento dei mercati finanziari.

3. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Ai sensi del D.Lgs. 210/2001, il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Ai sensi dell'art. 72 del TUF, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi.

4. Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata una comparazione in quanto non sono emerse opzioni regolatorie alternative e comunque l'intervento è conforme ai criteri e ai principi delle direttive.

5. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti interessati (intermediari finanziari abilitati, società che gestiscono i mercati, il post-trading e la gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i sistemi di garanzia), trattandosi di soggetti privati, daranno attuazione alle disposizioni contenute nell'intervento regolatorio proposto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si segnala che le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato.

Banca d'Italia e Consob provvederanno ad effettuare i controlli con le strutture già esistenti e con le procedure interne già esistenti.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio in oggetto non ha un'influenza diretta sulla concorrenza del mercato e sulla competitività, ma garantisce la stabilità e il buon funzionamento dei mercati finanziari e indirettamente ha un'influenza positiva.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

1. Le società che gestiscono i mercati, il post-trading e la gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i sistemi di garanzia;



2. La Banca d'Italia con riferimento alla designazione dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento e dei rispettivi operatori del sistema, prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 210/2001;
3. La Banca d'Italia e la Consob con riferimento all'adozione del regolamento previsto all'art. 4 in tema di insolvenza di mercato.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento alla notifica alla Commissione europea dei sistemi italiani e dei rispettivi operatori del sistema designati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento regolatorio verrà pubblicato nel sito del Dipartimento del Tesoro e Banca d'Italia e Consob provvederanno a pubblicare i loro provvedimenti nei rispettivi siti web.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità di vigilanza, che provvederanno ad effettuare i controlli con le strutture già esistenti e con le procedure interne già esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, a cadenza biennale, elaborerà la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti obiettivi, anche in termini di rapporto costi-benefici:

1. efficacia del coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento nei sistemi interoperabili;
2. effettiva limitazione delle formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia;
3. efficace tutela del creditore ceduto e dei terzi;
4. armonizzazione della normativa dei settori interessati dalla direttiva;
5. riduzione delle turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

Al termine della verifica si potrà valutare l'opportunità di introdurre interventi correttivi attivando le procedure a livello europeo per la modifica della direttiva stessa.

In ogni caso, ai sensi della legge comunitaria 2009, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive (art. 1, comma 5, L. 96/2010).





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

23 DIC. 2010

ANP/94/POLOM/17504

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

R O M A

e, per conoscenza:


AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal predetto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La direttiva 2009/44/CE ha modificato la direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

La direttiva deve essere recepita entro il **30 dicembre 2010**. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare dette disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2011.

La delega legislativa è contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146 (legge comunitaria 2009). I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contenuti nell'art. 23, comma 1, e prevedono:

- a) modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";
- b) nel caso di sistemi interoperabili, l'introduzione di norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
- c) modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore (*rectius* "debitore")¹ ceduto e i terzi;
- d) modifiche alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento;
- e) la revisione, ove necessario, della disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli artt. 72 e 202 del TUF, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

L'art. 23, comma 2, prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previa consultazione a livello tecnico con gli uffici di Banca d'Italia e Consob che hanno seguito i lavori comunitari per l'approvazione della direttiva. Lo schema rispetta tutti i principi e i criteri di delega sopra menzionati.

Lo schema di decreto si compone di 5 articoli:

¹ Trattasi di refuso presente nella legge comunitaria 2009 che non è stato possibile correggere prima della pubblicazione.



1. l'art. 1 contiene le modifiche al D.lgs. 12.4.2001, n. 210, che ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
2. l'art. 2 contiene le modifiche al D.lgs. 21.5.2004, n. 170, che ha recepito la direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria;
3. l'art. 3 contiene la modifica all'art. 3 del DL 9.10.2008, n. 155, che riguarda i contratti di garanzia finanziaria stipulati con la Banca d'Italia;
4. l'art. 4 contiene le modifiche agli artt. 72 e 202 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF), sulla disciplina delle insolvenze di mercato;
5. l'art. 5 contiene disposizioni finali e transitorie.

Le disposizioni ivi contenute interessano le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, le società che gestiscono i mercati, il post-trading e la gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i sistemi di garanzia. Le disposizioni del decreto non comportano modifiche a regolamenti ministeriali e non hanno effetti sulla finanza pubblica.

Si esaminano nel dettaglio le singole disposizioni

Art. 1	<p><u>Il comma 1</u> contiene modifiche alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 210/2001 e aggiunge le definizioni di: "giorno lavorativo", "sistemi interoperabili" e "operatore del sistema".</p> <p><u>Il comma 2</u> contiene le modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 210/2001, che recepiscono le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 6, lettere a) e b) della direttiva 2009/44/CE, in tema di definitività degli ordini di trasferimento nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza.</p> <p><u>Il comma 3</u> integra l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 210/2001 per tener conto dell'introduzione del concetto di "sistema interoperabile".</p> <p><u>Il comma 4</u> sostituisce l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 210/2001 recependo l'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva: esso estende l'applicazione del dettato dell'articolo stesso anche al partecipante o all'operatore del sistema di un sistema interoperabile.</p> <p><u>Il comma 5</u> sostituisce l'art. 8, comma 1 e 6, del D.Lgs. 210/2001, in tema di realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza, in base a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva.</p> <p><u>Il comma 6</u> contiene le modifiche all'articolo 10 del D.Lgs. 210/2001, che conferiscono a Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di designare i sistemi per l'esecuzione degli ordini di trasferimento e i rispettivi operatori del sistema, come prevede l'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva. Al Ministero dell'economia e delle finanze spetta il compito di notificare alla Commissione europea i sistemi italiani e gli operatori del sistema così designati.</p> <p><u>Il comma 7</u> sostituisce l'allegato al decreto legislativo D.Lgs. 210/2001, al fine di aggiornare l'elenco dei sistemi designati.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del</p>
---------------	---



	<p>saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 2	<p><u>Il comma 1</u> contiene le modifiche alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 170/2004.</p> <p><u>Il comma 2</u> contiene le modifiche apportate all'articolo 2 del D.Lgs. 170/2004, tese a semplificare le formalità e gli adempimenti in tema di notificazione e di registrazione che possono ostacolare la costituzione della garanzia finanziaria tra le parti. Da tali disposizioni è escluso il credito al consumo.</p> <p><u>Il comma 3</u> inserisce un nuovo comma nell'art. 3 del D.Lgs. 170/2004 per chiarire, nel caso di pegno o di cessione del credito, i requisiti per l'efficacia della garanzia finanziaria tra le parti e per l'opponibilità ai terzi.</p> <p><u>Il comma 4</u> esclude i crediti dall'ambito di applicazione dell'articolo 5 del D.Lgs. 170/2004, che disciplina il potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno.</p> <p><u>Il comma 5</u> modifica alcuni riferimenti normativi.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 3	<p><u>Il comma 1</u> sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 3 del DL 155/2008, che ha introdotto misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio colpito dalla crisi dei mercati finanziari nel settembre 2008.</p> <p>In particolare, l'art. 3, comma 1, del citato DL prevede una deroga alle disposizioni del codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e del D.Lgs. 170/2004 in tema di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e dei terzi aventi causa, qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito al fine di soddisfare esigenze di liquidità delle banche.</p> <p>Si è proceduto a riscrivere la norma di cui al comma 1-bis stabilendo un limite temporale per la validità di tale disciplina derogatoria.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 4	<p><u>Il comma 1</u> modifica la disciplina delle insolvenze di mercato prevista all'articolo 72 del Testo Unico della Finanza.</p>



L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi, è dichiarata e disciplinata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che ne stabilisce i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di liquidazione.

La liquidazione delle insolvenze di mercato può essere effettuata dalle società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, del TUF per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis del TUF, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti.

Tale previsione si pone l'obiettivo di semplificare la procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato, oggi centrata sulla figura del commissario. I soggetti indicati nel comma 4 sono in grado di gestire l'insolvenza di mercato più celermente e con minori oneri amministrativi. Tali soggetti si faranno carico delle spese relative alla gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato al pari di quanto avviene per le altre spese inerenti lo svolgimento delle proprie attività. Trattandosi di soggetti privati, non vi sono oneri per la finanza pubblica.

La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

Il comma 2 abroga le disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa previste all'articolo 202 del Testo Unico della Finanza.

Tale disciplina prevede una procedura speciale che risale alle disposizioni della l. n. 272 del 1913 e del r.d.l. n. 815 del 1932. Tale disciplina non è coerente con l'attuale assetto dei mercati e, soprattutto, dei sistemi di post-trading. Inoltre, dall'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza essa non è mai stata utilizzata.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Art. 5

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011, come prevede l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. La disposizione contenuta nell'art. 3 dello schema di decreto (Modifiche al DL 9.10.2008 n. 155) si applica dal momento di entrata in vigore del presente decreto legislativo, secondo il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I commi 2 e 3 disciplinano la fase transitoria per consentire la continuità dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Igs. 210/2001 e la validità degli ordini di trasferimento immessi in tali sistemi.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto



riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La presente relazione fornisce informazioni ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
lo esito

POSITIVO NEGATIVO

23 DIC. 2010

Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino

16005 W
20120
[Signature]

[Signature]



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/44/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/26/CE CONCERNENTE IL CARATTERE DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO NEI SISTEMI DI PAGAMENTO E NEI SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI E LA DIRETTIVA 2002/47/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA PER QUANTO RIGUARDA I SISTEMI CONNESSI E I CREDITI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

·Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 23 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è modificata come segue:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

“ 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1,



comma 2, lettera h-bis) del medesimo testo unico, nonché gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;”;

2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

“ 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;”;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“ i) ‘garanzia’: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;”;

c) al numero 1) della lettera m) dopo le parole: «di una banca centrale,» sono inserite le seguenti: «di una controparte centrale»;

d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di compensazione» sono inserite le seguenti: «un operatore del sistema o»;

e) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“ o) ‘partecipante indiretto’: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;”;

f) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

« r) ‘sistema’: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:

1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;

2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;

3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge;

Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;»;

g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“ w-bis) ‘giorno lavorativo’: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;



w-ter) 'sistemi interoperabili': due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;

w-quater) 'operatore del sistema': il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“ b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, nè avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.”;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.”.

4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dal seguente:

« 1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:

a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;

b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.».



5. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.».

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati ai sensi del presente articolo.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).»;

d) all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani».

7. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dall'Allegato al presente decreto.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:



« c) attività finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni;»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;»;

c) alla lettera d), numero 2), le parole: «all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE»;

d) alla lettera d), numero 3), lettera a), le parole: «dall'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2»;

e) alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole: «dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio 1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

f) alla lettera d), numero 3), lettera c), le parole: «dall'articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE»;

g) alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole: «dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

h) alla lettera q), le parole: «la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore» sono sostituite dalle seguenti: «la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tal fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sui conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2), del presente decreto.



2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, del Consiglio, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per iscritto:

a) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia;

b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilità ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile».

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

ART. 3

(Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2011».

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 72 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

" ART. 72

(Disciplina delle insolvenze di mercato)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di liquidazione. L'insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.



2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70.

4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, può essere effettuata dalle società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1. [**Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato.**]

5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformità a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'clausola di close-out netting', 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie.

6. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.».

2. L'articolo 202 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

ART. 5

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011.
2. I sistemi designati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione.



3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



Allegato
(sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera s)

**Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m), n. 1**

TARGET2 – Banca d'Italia, gestito dalla Banca d'Italia;
BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia.

**Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n.
2**

Servizi di liquidazione EXPRESS II gestiti dalla Monte Titoli S.p.A.

Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di
compensazione e garanzia.

Servizio di gestione accentrata, gestito dalla Monte Titoli S.p.A., limitatamente al trasferimento di
strumenti finanziari attraverso operazioni di giro» .

